



TRIBUNALE DI PISA

Sezione Procedure Concorsuali

Il giudice, Dott. Marco Zinna, letti gli atti della procedura di sovraindebitamento n. 29/2025 R.G. P.U. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del Sig. **Federico Andolfi** (CF [REDACTED])

alla [REDACTED] difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli Avv.ti Luca Lauricella (CF LRCLCU83B11A089L) e Graziana Casarosa (CF. CSRGZN58D45G843Y) domiciliato presso lo studio del primo in Castelfranco di sotto (PI) alla Via Calatafimi n. 17/B ed al domicilio digitale di entrambi alle pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it e graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato in data, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Rilevato che il piano non chiarisce le tempistiche dei pagamenti che verranno via via eseguiti;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, il consumatore non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che il debitore ha richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;

Visto l'art. 70 CCII;

Ritenuto pertanto di dover disporre la convocazione delle parti in udienza;

Visti gli artt. 127 e 127-ter c.p.c., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022;

Ritenuto che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che può pertanto essere sostituita dal deposito di note scritte;

P.Q.M.

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento

DISPONE il divieto per il sovraindebitato di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salva espressa autorizzazione del Giudice

DISPONE che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura simile), assegnando alle parti termine perentorio fino al 19/3/2026 per il deposito delle predette note.

AVVISA le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

SEGNALA alle parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto possono presentare istanza di trattazione orale.

RISERVA la decisione ovvero l'adozione di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito delle note.

Si comunichi.

Pisa, 20/01/2026

Il giudice
dr. Marco Zinna

Avv. GRAZIANA CASAROSA
AVV. LUCA LAURICELLA
Via Renato Fucini n. 49
Via Calatafimi n. 17/B - Castelfranco di sotto (PI) – 56022
graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it
luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it

TRIBUNALE DI PISA

Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII

Nell'interesse del Sig. **FEDERICO ANDOLFI** nato a [REDACTED]
[REDACTED] in questo
procedimento rappresentato e difeso dagli **Avv.ti Luca Lauricella** del Foro di Pisa (CF
LRCLCU83B11A089L - pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it) e **Graziana**
Casarosa (CF. CSRGZN58D45G843Y - graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it)
domiciliato presso lo studio del primo in Castelfranco di sotto (PI), Via Calatafimi n.
17/B, come da mandato steso in calce al presente atto.

Gli scriventi difensori chiedono di ricevere le comunicazioni riguardanti il presente
procedimento al proprio domicilio digitale pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it e
graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it)

PREMESSO CHE

- con istanza del 23 marzo 2022, il ricorrente chiedeva al Tribunale intestato la nomina del professionista facente funzioni OCC;
- in data 24 marzo 2022 l'Illustre GD Dott. Marco Zinna nominava quale professionista gestore della crisi la dott.ssa Vaselli Roberta (**Doc.1**).
- l'odierno ricorrente non è soggetto alla liquidazione giudiziale;
- non ha fatto ricorso, negli ultimi 5 anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. c), CCII, il ricorrente ha predisposto, con l'ausilio della Dott.ssa Roberta Vaselli, quale Organismo di composizione della crisi, la presente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII.



Avv. GRAZIANA CASAROSA**AVV. LUCA LAURICELLA**

Via Renato Fucini n. 49

Via Calatafimi n. 17/B - Castelfranco di sotto (PI) – 56022

graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it

luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it

Tutto ciò premesso, l'odierno ricorrente così come rappresentato e difeso, intende proporre al Tribunale intestato la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore con i punti, che per comodità di esposizione vengono di seguito riassunti:

1. *L'attuale situazione familiare;*
2. *Cause di sovraindebitamento del debitore. Ludopatia e percorso terapeutico;*
3. *Passività. Elenco dei creditori;*
4. *Attività.*
5. *Il fabbisogno mensile: elenco delle spese correnti di sostenimento del ricorrente*
6. *Situazione di sovraindebitamento e disponibilità economiche;*
7. *Atti dispositivi, atti impugnati dai creditori, procedimenti di esecuzione forzata;*
8. *Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria*
9. *La proposta*



Avv. GRAZIANA CASAROSA

AVV. LUCA LAURICELLA

Via Renato Fucini n. 49

Via Calatafimi n. 17/B - Castelfranco di sotto (PI) – 56022

graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it

luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it

1. L'attuale situazione familiare

Lo stato di famiglia, così come risulta dal certificato dello stato di famiglia allegato (**Doc.2**), risulta composto dal solo ricorrente.

2. Cause del sovraindebitamento del debitore. Ludopatia e percorso terapeutico

Le cause che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento del ricorrente sono dovute alla c.d. “ludopatia”.

Nel caso di specie si tratta di una vera e propria patologia e non di un mero “vizio di gioco” che certamente non potrebbe condurre ad un giudizio di meritevolezza.

Lo stato patologico è attestato dalla certificazione medica allegata dalla quale si evince che il sig. Federico Andolfi sta seguendo da ormai oltre tre anni con esito positivo un percorso di riabilitazione e terapeutico.

Nello specifico tale percorso è stato intrapreso dal ricorrente già dal mese di Novembre 2021 presso lo studio dello psicologo Dott. [REDACTED] (**Doc. 3**) e dal 01/03/2022 presso il SERD dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest di Pisa.

Si allegano i certificati che attestano l’esito positivo dell’*iter* terapeutico seguito dal sig. Andolfi rilasciati dai [REDACTED] del dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest di Pisa. (**Doc. 4**).

Tali positive circostanze portano ad esprimere un giudizio positivo sulla meritevolezza del Sig. Andolfi come anche ben evidenziato ed attestato dal gestore nella relazione particolareggiata a cui si rimanda.

3. Passività. Elenco creditori

Dall'esame dei documenti, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e dalle risposte fornite dai creditori, di seguito vengono esaminate le passività del ricorrente.

Ai fini della procedura non viene considerato fra i creditori il Mutuo ipotecario contratto dal ricorrente unitamente all'ex compagna con la BNL in data 04.10.2016 per l'importo di € 120.000 per l'acquisto dell'abitazione di famiglia oggetto di provvedimento di assegnazione del Tribunale di Pisa come meglio sotto specificato al successivo paragrafo 4. Il mutuo, che risulta regolarmente onorato *in bonis*, presenta un residuo alla data odierna di € **94.413,06**.



Avv. GRAZIANA CASAROSA
AVV. LUCA LAURICELLA
 Via Renato Fucini n. 49
 Via Calatafimi n. 17/B - Castelfranco di sotto (PI) – 56022
 graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it
 luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it

Tale mutuo continuerà ad essere pagato, ex art. 67, comma 5, CCII secondo il regolare piano di ammortamento.

CREDITORI IPOTECARI	100%
BNL - Mutuo residuo (contestato al 50% con Giusti Jessica) che verrà pagato ex art. 67, c.5, CCII, secondo il regolare piano di ammortamento	94.413,06
	94.413,06

Il **Totale del passivo della presente procedura** è costituito, pertanto, dai Creditori indicati nel seguente riepilogo prospettico:

Totale passivo ANDOLFI FEDERICO		
PREDEDUZIONI	netto	lordo
Compenso OCC - Dott.ssa Roberta Vaselli	3.000,00	3.806,40
Spese prededucibili procedura stimate	500,00	500,00
		4.306,40
PRIVILEGIATI (ex Art.2751-bis n. 2 Codice Civile)	netto	lordo
Legali ricorrente - Avv. Luca Lauricella - Avv. Graziana Casarosa		2.500,00
		2.500,00
PRIVILEGIATI	Data precisazione	Importo
Agenzia delle Entrate (Imposta di Registro Pignoramento presso terzi)	21/01/2025	265,18
Agenzia delle Entrate Riscossione (tributi iscritti a ruolo)	09/01/2025	368,64
S.E.Pi. S.p.A.	23/01/2025	508,40
Regione Toscana (Tassa automobilistica - priv. Art. 2752, comma 3, c.c.)	11/02/2025	127,95
		1.270,17
CHIROGRAFARI	Precisazione	residuo
Compass Banca S.p.A.- QUARZO SRL	15/01/2025	13.154,62
Findomestic	03/02/2025	43.272,39
Agos Ducato S.p.a.	10/02/2025	6.952,58
S.E.Pi. S.p.A.	23/01/2025	1.489,24
Regione Toscana (Tassa automobilistica - sanzioni))	11/02/2025	5,96
		64.874,79
TOTALE Creditori	Totale Passivo	68.644,96



Avv. GRAZIANA CASAROSA

AVV. LUCA LAURICELLA

Via Renato Fucini n. 49

Via Calatafimi n. 17/B - Castelfranco di sotto (PI) – 56022

graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it

luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it

Al totale del passivo oggetto della presente proposta di € 68.644,96 di accordo di ristrutturazione del consumatore, devono aggiungersi anche le spese di procedura, pari ad € 4.306,40.

Il passivo della procedura è, dunque, pari ad € 72.951,36.

Si allega la documentazione relativa al passivo del ricorrente (**Doc. 5**).

4. Attività

- BENI IMMOBILI

Il ricorrente è proprietario della quota del 50% dell'immobile sito in Pisa, Via Averani n. 1. La restante quota di proprietà del 50% è in capo alla ex compagna sig.ra Jessica Giusti. Tale immobile è stato stimato in € 340.000,00 come da valutazione dell'immobile che si allega (**Doc. 6**).

Tale immobile è oggetto di **provvedimento di assegnazione a casa familiare** emesso dal Tribunale di Pisa in favore della ex compagna sig. Jessica Giusti (**Doc. 7**).

- BENI MOBILI

Il sig. Federico Andolfi non risulta proprietario di alcun bene mobile registrato come risulta dalla visura pra negativa (**Doc. 8**).

Il ricorrente, altresì, non possiede titoli azionari o obbligazionari.

- CONTI CORRENTI

Il ricorrente risulta intestatario del Conto corrente HYPE che presenta alla data odierna un saldo di € 188,43 come si evince dall'estratto allegato (**Doc. 9**);

- REDDITI DA LAVORO

Il Sig. Federico Andolfi ha lavorato fino al 2023 presso la società FMB LAVORAZIONE. Nello stesso anno ha interrotto il lavoro con la stessa società per conciliare le esigenze familiari e l'accudimento dei figli a causa della nuova situazione personale che si è venuta a creare con la separazione dalla ex compagna sig.ra Giusti.



Avv. GRAZIANA CASAROSA**AVV. LUCA LAURICELLA**

Via Renato Fucini n. 49

Via Calatafimi n. 17/B - Castelfranco di sotto (PI) – 56022

graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it

luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it

Il Sig. Andolfi si è comunque prontamente ricollocato nello stesso anno 2023 presso un nuovo datore che gli consentisse di accudire i figli e conciliare le nuove esigenze familiari.

Dal 2023, infatti, il ricorrente lavora con contratto a tempo indeterminato presso la società ECOFLY ed, inoltre, ha posto in essere delle collaborazioni con la società Whoosnap srl e Driver Pro che, unitamente all'assegno unico familiare, producono al ricorrente un **reddito netto mensile di circa € 1.730,00 considerando la 13esima mensilità**.

Di seguito si riportano i redditi conseguiti dal ricorrente negli ultimi anni, come indicato nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi consegnate al Gestore:

- Reddito lordo di € 21.090,91, risultante dalla Dichiarazione CU2024 dei redditi per l'anno 2023;
- Reddito lordo di € 27.980,30, risultante dalla Dichiarazione CU2023 dei redditi per l'anno 2022;
- Reddito netto di € 26.218,00 risultante dalla Dichiarazione Mod.730/2022 dei redditi per l'anno 2021.

Si allegano i modelli Unici 2022 e 2021 e i CUD 2023 e 2024 (**Doc. 10**).

5. **Il fabbisogno mensile: elenco delle spese correnti di sostenimento del ricorrente**

Per quanto concerne le spese di sostentamento di seguito vengono indicate le uscite mensili del ricorrente che sono gravate dagli impegni derivanti dal Decreto di affidamento e mantenimento del figlio *ex art. 337-bis cc*.

Tra le spese mensili è stato inserito anche la rata del mutuo che il ricorrente continua a pagare relativa all'abitazione dove vive la ex compagna con i figli oggetto di provvedimento di assegnazione a casa familiare. Tale uscita, seppur rappresenta un'uscita finanziaria (per tale ragione è stata necessariamente inserita anche nel passivo) è stata collocata tra le spese mensili posto che incide mensilmente sul **ricorrente che deve continuare ad effettuare il pagamento del mutuo dell'abitazione** in cui non vive più (assegnata alla ex compagna) **in forza degli accordi ex art. 337-bis cc**.

Il ricorrente avrebbe dovuto inserire tra le proprie spese (come in qualsiasi procedura) anche quelle relative al vestiario, alimenti, cura del corpo e imprevisti ma, in tal caso, non sarebbe avanzata alcuna utilità in favore del presente accordo di ristrutturazione.



Avv. GRAZIANA CASAROSA

AVV. LUCA LAURICELLA

Via Renato Fucini n. 49

Via Calatafimi n. 17/B - Castelfranco di sotto (PI) – 56022

graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it

luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it

Per potere, invero, accedere al presente procedimento il ricorrente ha chiesto aiuto al padre sig. [REDACTED] il quale gli ha fornito la propria carta bancomat personale per consentirgli provvedere alle spese di cui sopra. In buona sostanza il padre provvede al mantenimento delle spese personali di vita del figlio in modo che questo possa mettere a disposizione della presente procedura la somma mensile indicata nel successivo paragrafo. Si allega la dichiarazione del padre che conferma tale circostanza (**Doc. 11**).

Tanto sopra evidenziato le spese mensili di sostentamento del ricorrente sono pari ad € **1.450,00** mensili così ripartite:

Utenze casa in locazione (luca, acqua, gas)	€ 100,00
Locazione immobile + spese condominiali	€ 550,00
Mantenimento in favore dei figli come da decreto ex art. 337-bis cc	€ 300,00
Rata mutuo casa oggetto di assegnazione familiare ex art. 337-bis cc	€ 450,00
Imprevisti	€ 50,00
Totale	€ 1.450,00

6. Situazione di sovraindebitamento e analisi delle disponibilità economiche

L'unica fonte di reddito è rappresentata, come sopra esposto, dal reddito derivante da lavoro dipendente e dalle collaborazioni a prestazione occasionale che si attesta mediamente intorno ad € **1.730,00 considerando la tredicesima.**

Per il proprio mantenimento il ricorrente necessita di € **1.450,00** mensili in base alla ricostruzione sopra effettuata e stante l'aiuto economico fornito dal padre per poter accedere al presente procedimento (si veda *supra* par. 5).

Al netto delle spese di mantenimento familiare sopra indicate la **somma che residua quale differenziale in favore della procedura** è pari ad € **280,00 mensili.**



Avv. GRAZIANA CASAROSA

AVV. LUCA LAURICELLA

Via Renato Fucini n. 49

Via Calatafimi n. 17/B - Castelfranco di sotto (PI) – 56022

graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it

luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it

7. **Atti dispositivi, atti impugnati dai creditori, procedimenti di esecuzione forzata**

Dall'analisi di tutta la documentazione consegnata e di quella reperita è emerso:

- Non risultano atti impugnati dai creditori e protesti a carico del ricorrente;
- Il ricorrente dichiara di aver compiuto il seguente atto dispositivo: cessione nell'anno 2024 della autovettura FORD FIESTA, [REDACTED], immatricolata nel 2012 avente valore irrisorio (**Doc. 12**).
- A carico del ricorrente risulta un pignoramento presso terzi effettuato dalla COMPASS BANCA SPA/QUARZO SRL come da atto di pignoramento che si allega (**Doc. 13**). **La procedura esecutiva mobiliare è la RGE 1004/2004.**

8. **Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria**

La proposta risulta **maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria** per i motivi di seguito esposti.

L'immobile di proprietà cointestato con la ex compagna sig.ra Giusti ha un valore di mercato complessivo di € **340.000,00** come sopra evidenziato. Il valore di mercato della quota (50%) di proprietà del sig. Andolfi è pari ad € **170.000,00**.

Per determinare il valore di liquidazione del bene occorre necessariamente operare la riduzione del 25% (offerta minima in una ipotetica procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale). Il valore di liquidazione della quota del sig. Andolfi si attesterebbe, dunque, intorno agli € **127.500,00**.

Bisogna considerare, però, che l'immobile è oggetto di provvedimento di assegnazione a casa familiare. Per tale ragione appare inverosimile che, statisticamente, possa essere assegnato prima del terzo esperimento di vendita. Ipotizzando un ribasso medio del 20% per ciascun esperimento di vendita e che il bene venga assegnato al terzo esperimento, il valore di liquidazione della quota di proprietà del bene si attesterebbe intorno ad € **81.600,00**. A tale somma vanno decurtate le spese di procedura prededucibili (custode, delegato alla vendita, perito, fondo per imposte, conto corrente procedura) che possono essere stimate in € 5.000,00 comprensivi di oneri e accessori e iva.



Avv. GRAZIANA CASAROSA

AVV. LUCA LAURICELLA

Via Renato Fucini n. 49

Via Calatafimi n. 17/B - Castelfranco di sotto (PI) – 56022

graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it

luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it

Alla luce di tali considerazioni il **valore di liquidazione della quota dell'immobile** sopra indicato **(che si ricorda non viene messo a disposizione della procedura)** è di circa € **76.600,00**.

Considerando che il mutuo ipotecario residuo è di € **94.413,36** non ci sarebbe alcuna capienza per i creditori chirografari che non otterrebbero alcuna utilità da una esecuzione immobiliare sulla quota di proprietà del sig. Federico Andolfi.

Con la presente proposta, stante lo status in bonis del mutuo ipotecario BNL, lo stesso continuerà ad essere pagato dal ricorrente secondo il piano di ammortamento originario ex art. 67, comma 5, CCII.

Il mutuo, pertanto, verrà soddisfatto nella misura del 100%.

La somma complessivamente offerta con la presente proposta è di € **16.800,00** e, dunque, **superiore rispetto al valore di liquidazione della quota del bene** di proprietà del ricorrente.

Si fa presente, infine, che per quanto riguarda la parte reddituale, la rata mensile di € **280,00** verrà corrisposta in **60 rate** e, pertanto, verranno erogate in favore della procedura delle **somme superiori** rispetto ad una **procedura di liquidazione controllata del patrimonio** che, come noto, prevede la messa a disposizione di una somma mensile (risultante dalla differenza tra le spese per il mantenimento familiare e il reddito percepito dal nucleo familiare) per la durata di **tre anni** decorrenti dalla apertura della procedura. Anche sotto il profilo reddituale, pertanto, la proposta è migliorativa rispetto alla procedura liquidatoria.

9. La proposta

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la ricorrente intende effettuare a seguente proposta:

TENUTO CONTO

- che il totale debiti ammonta a € **72.951,36**;
- che la **proposta risulta concretamente fattibile e sostenibile** tenuto conto del reddito generato dal ricorrente e dall'aiuto del padre in relazione alla messa a disposizione della propria carta Bancomat per il sostentamento del sig. Andolfi;
- Che il **mutuo ipotecario** risulta **in bonis** e, pertanto, continuerà ad essere pagato secondo il regolare piano di ammortamento **ex art. art. 67, comma 5, CCII** e, pertanto, **non forma**



Avv. GRAZIANA CASAROSA

AVV. LUCA LAURICELLA

Via Renato Fucini n. 49

Via Calatafimi n. 17/B - Castelfranco di sotto (PI) – 56022

graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it

luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it

oggetto della presente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La rata mensile del mutuo è di € 450,00 mensili.

- Che dal 2021 i Creditori **hanno errato nella valutazione del merito creditizio** come indicato dal Gestore della crisi nel paragrafo 5 della relazione;
- che la proposta presentata alla massa creditoria risulta congrua posto che viene offerta una percentuale di soddisfazione del **13,00% al ceto chirografario come sotto dettagliato e il 100% alla ceto privilegiato oltre che prededucibile;**
- **che il gestore della crisi ha predisposto la relazione particolareggiata contenente tutte le informazioni esposte nel presente ricorso che si allega unitamente agli allegati (Doc. 14).**

Alla luce di tutto quanto sopra appalesato e dalle motivazioni fornite il ricorrente formula la seguente

PROPOSTA

- Il ricorrente intende adempiere al presente piano attraverso:

Il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 16.800,00 in 60 rate da € 280,00 in favore dei creditori privilegiati e chirografari;

La **somma complessiva offerta ai creditori** consente le seguenti percentuali di **soddisfacimento:**

- **100%** del compenso del gestore della crisi e delle spese di procedura come sopra dettagliato (€ 3.806,40);
- **100%** del creditore privilegiato Avv. Luca Lauricella e Graziana Casarosa (€ 2.500,00);
- **100%** dei creditori privilegiati di grado inferiore;

Con la **somma residua, pari a d € 8.723,43**, si prevede il soddisfacimento del:

- **13%** della massa creditoria chirografaria;



Avv. GRAZIANA CASAROSA

AVV. LUCA LAURICELLA

Via Renato Fucini n. 49

Via Calatafimi n. 17/B - Castelfranco di sotto (PI) – 56022

graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it

luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it

Di seguito il riepilogo della proposta:

Durata anni piano

5

ATTIVO		MESE	ANNO	PERIODO
Reddito lavoro dipendente e collaborazioni		1.600,00	20.800,00	104.000,00
TOTALE ATTIVO		1.600,00	20.800,00	104.000,00
PASSIVO	MESE (100%)	MESE (quota %)	ANNO	PERIODO
Sostentamento personale/familiare	1.450,00	1.450,00	17.400,00	87.000,00
Locazione immobile	€ 550,00			
Mutuo Immobile destinato alla famiglia	€ 450,00			
Assegno di mantenimento figli	€ 300,00			
Utenze	€ 100,00			
Imprevisti	€ 50,00			
ATTIVO DISPONIBILE	MESE (12)	MESE (arr.)	ANNO	PERIODO
Rata messa a disposizione per il Piano	280,00	280,00	3.360,00	16.800,00
TOTALE ATTIVO DISPONIBILE	280,00			16.800,00
PAGAMENTI DEL PIANO		IMPORTO	SODDISF.	% SODDISF.
PAGAMENTO PREDEDUZIONI		- 4.306,40	- 4.306,40	100%
<i>P R I V I L E G I A T I (ex Art.2751-bis n. 2 Codice Civile)</i>		- 2.500,00	- 2.500,00	100%
PAGAMENTO PRIVILEGIATI		- 1.270,17	- 1.270,17	100%
RESIDUO PAGAMENTO CHIROGRAFI		- 64.874,79	- 8.723,43	13%

Tutto ciò esposto, il ricorrente, come rappresentato, domiciliato e difeso

CHIEDE

In via principale che Ill.mo Tribunale di Pisa, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, voglia adottare i provvedimenti di cui all'art.70 CCII ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In via principale che l'intestato Tribunale disponga la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente. Nello specifico si chiede che venga **dichiarata sospesa/improcedibile la procedura di pignoramento mobiliare RGE n. 1004/2024 pendente presso il Tribunale di Pisa** avviata dal creditore **COMPASS BANCA SPA/QUARZO SRL**;

In ossequio all'art.14 D.P.R. 115 del 30.05.2022 il ricorrente dichiara che il presente procedimento è soggetto al contributo unificato di € 98,00.

Si producono i seguenti allegati:

1. Copia provvedimento di nomina Gestore della Crisi;
2. Copia certificato stato di famiglia;



Avv. GRAZIANA CASAROSA

AVV. LUCA LAURICELLA

Via Renato Fucini n. 49

Via Calatafimi n. 17/B - Castelfranco di sotto (PI) – 56022

graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it

luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it

3. Certificazione medica Ludopatia Dott. Carlo Bertoncini;
4. Relazioni Ludopatia rilasciate dal SERD di Pisa;
5. Documentazione passivo ricorrente;
6. Copia valutazione immobile;
7. Copia provvedimento 337-bis cc.;
8. Visura pra negativa;
9. Saldo HYPE;
10. Documentazione reddituale ultimi 3 anni;
11. Dichiarazione padre ricorrente;
12. Copia cessione Ford Fiesta;
13. Copia pignoramento Compass;
14. Relazione gestore della crisi e relativi allegati;

Con riserva di apportare integrazione e produrre nuovi documenti

Pisa, 14 Febbraio 2025

Per Ratifica e accettazione

Sig. Federico Andolfi

Avv. Graziana Casarosa

Avv. Luca Lauricella





Roberta Vaselli

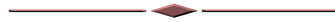
Dottore Commercialista e Revisore Legale

TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CRISI DI IMPRESA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE

EX ART. 67 E S.S. D.LGS 14/2019 E S.S. MODIFICHE



ANDOLFI FEDERICO

PROCEDURA N. 597/2022 R.G. V.G.

Debitore: **Sig. ANDOLFI Federico - N/Anno: 597/2022 R.G. V.G.**

Legali nominati: **Avv.ti Luca Lauricella - Graziana Casarosa**

Professionista incaricato: **Dott. Roberta Vaselli**



INDICE

1.	Sulle cause e ragioni dell'indebitamento e dell'inadempimento	6
	<i>1.1 L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni</i>	6
	<i>1.2 L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni</i>	6
2.	Sull'analisi della posizione debitoria.....	8
	<i>2.1 Analisi della posizione debitoria</i>	8
3.	Situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.....	10
	<i>3.1 Redditi del ricorrente</i>	10
	<i>3.2 Patrimonio del ricorrente</i>	11
	<i>3.3 Uscite e spese di sostentamento mensili del nucleo familiare</i>	11
	<i>3.4 Indicazione di eventuali atti dispositivi, atti impugnati dai creditori, protesti a carico del consumatore, procedimenti di esecuzione forzata</i>	13
4.	Verifiche di completezza e attendibilità dei documenti e dei dati forniti.....	13
5.	Verifica del merito creditizio (art. 68, 3° c., CCII).....	14
6.	Sulla fattibilità della Ristrutturazione dei debiti del consumatore	15
	<i>6.1 Sintesi del Piano del consumatore</i>	15
	<i>6.2 Fattibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore</i>	16
	<i>6.3 Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione</i>	18
7.	Conclusioni e giudizio sulla Ristrutturazione dei debiti del consumatore	20



La sottoscritta Dott.ssa Roberta Vaselli, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa al n. 388/A e al registro dei Revisori Legali al n. 87590, con Studio professionale in Pisa, Piazza San Francesco n. 1, dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dalle nuove disposizioni legislative in materia ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. t) e art. 125 D. Lgs. 14/2019:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;*
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;*
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale in nome e per conto del ricorrente.*

La domanda di Ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata contiene gli elementi essenziali di cui agli artt. 67 del D.Lgs. 14/2019, ovvero:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.



PREMESSO CHE

- ❖ Con ricorso del 23.03.2022 il ricorrente ha presentato presso il Tribunale di Pisa domanda per la nomina di un Gestore della Crisi e l'Ill.mo G.D., Dott. Marco Zinna, ha nominato la sottoscritta quale Professionista esperto nel procedimento n. 597/2022;
- ❖ successivamente, il ricorrente, per il tramite dei propri legali, ha trasmesso i documenti richiesti dal Gestore come disposto dalla legge e necessari alla definizione della procedura;
- ❖ venivano, inoltre, svolti incontri con il ricorrente ed i suoi Legali.

VERIFICATO

- 1) che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento come definita dal combinato disposto degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 68 del D.Lgs 14/2019 e s.s. modifiche ed integrazioni (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) essendosi manifestato uno stato di squilibrio economico finanziario;
- 2) che lo stesso rientra nei soggetti descritti all'art. 1, co. 1, e Art.2, co 1, lett. e) del D.Lgs 14/2019;
- 3) che, in particolare, trattasi di soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 4) che ha fornito tutta la documentazione e le informazioni utili a ricostruire compiutamente la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, e non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura;
- 5) che non ha mai beneficiato di altra esdebitazione prima d'ora;
- 6) che il debitore istante si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale dei Legali a fornire l'adeguato supporto e la collaborazione



necessaria al nominato Gestore della Crisi, anche per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GESTORE DELLA CRISI

DEPOSITA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Ai sensi dell'art. 67 e s.s. D.LGS 14/2019 e s.s. modifiche

Alla luce di quanto sopra esposto ed a completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento all'art. 68 del CCII, il Professionista, oltre a riferire sui presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, è chiamato a relazionare sui seguenti temi:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.*

Ai sensi del co. 3 del medesimo art.68, L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.



1. SULLE CAUSE E RAGIONI DELL'INDEBITAMENTO E DELL'INADEMPIMENTO

1.1 L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

1.2 L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del Piano e l'analisi dell'ulteriore documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le altre informazioni apprese in sede di incontri presso lo studio del Gestore, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento del Sig. Federico Andolfi, nonché l'origine dei finanziamenti contratti fino ad oggi.

Dalla documentazione prodotta ed esaminata si evince che le cause che hanno determinato il sovraindebitamento del debitore istante, nonché l'incapacità dello stesso di adempiere alle obbligazioni assunte, derivano essenzialmente dalla dipendenza patologica del soggetto al gioco, definita tecnicamente con il termine di "ludopatia".

Nel caso di specie, tale comportamento viene definito come un vero e proprio disturbo psichico e comportamentale, assumendo la dignità di malattia come attestata, per il ricorrente, sulla base della certificazione medica allegata al ricorso e consegnata al Gestore.

Questa patologia ha condotto dunque il sig. Andolfi a far ampio ricorso al credito in maniera cronica, al fine di soddisfare un costante bisogno di liquidità, finendo così per entrare in una vera e propria spirale negativa difficile da controllare. Si precisa, infatti, che i debiti principali sono stati contratti nei confronti di società finanziarie per la concessione di mutui/prestiti o per l'apertura di credito (carta di credito), mentre risultano irrilevanti i debiti contratti nei confronti dell'Erario.



Il sig. Federico Andolfi ha dimostrato la volontà di voler uscire da questa situazione. Infatti, lo stesso sta svolgendo un percorso terapeutico e riabilitativo intrapreso nel novembre 2021 presso lo studio del Dott. [REDACTED] e dall'01.03.2022 presso l'Azienda Usl Toscana Nord-Ovest (SerD).

Quanto sopra esposto consente di esprimere un giudizio positivo in merito al requisito della "meritevolezza" in quanto, pur avendo il sig. Andolfi intenzionalmente contratto debiti, la sua volontà nel farlo è risultata viziata dal riconoscimento di una vera e propria patologia, la "ludopatìa" (o Gioco d'Azzardo Patologico: GAP), definita dalla scienza medica (DSM5) come un "*disturbo compulsivo complesso*" non correlato ad uso di sostanze, ma invalidante e portatore di una dipendenza altrettanto forte tale da compromettere sia la salute psico-fisica del paziente sia la sfera lavorativa e relazionale dell'individuo.

Il sig. Andolfi ha dimostrato una comprensione ed accettazione profonda della propria condizione, sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure, requisito essenziale per poter intraprendere un percorso riabilitativo che possa portare ad un equilibrio di lunga durata.

Lo scrivente Gestore della Crisi, in considerazione di quanto dichiarato e documentato dal ricorrente, in merito alla valutazione della condotta dello stesso e della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, non ravvisa al momento atti compiuti, da parte del medesimo, con colpa grave, malafede o frode, nel determinare la situazione da sovraindebitamento.



2. SULL'ANALISI DELLA POSIZIONE DEBITORIA

2.1 Analisi della posizione debitoria

Come sopra evidenziato, l'indebitamento del ricorrente deriva quasi esclusivamente dalla contrazione di finanziamenti, di natura chirografaria, per un complessivo importo ad oggi di **€.63.379,59**, ai quali si devono aggiungere i restanti creditori chirografari, per **€.1.495,20**, i crediti privilegiati per **€.1.270,17** di natura fiscale ed il credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2, del Codice Civile, rappresentato dal compenso dei Legali del ricorrente per la presentazione del ricorso per l'accesso alla procedura da sovraindebitamento per l'importo di **€.2.500,00**.

A tali importi dovranno essere aggiunti i costi della procedura come dettagliati nel proseguo della relazione, pari ad **€.4.306,40**, rappresentati dal compenso del Gestore della Crisi e dalla costituzione di un fondo spese per la gestione della procedura in caso di ammissione.

Ai fini della procedura non viene invece considerato fra i creditori il Mutuo ipotecario contratto dal ricorrente unitamente all'ex compagna con la BNL in data 04.10.2016 per l'importo di €.120.000 per l'acquisto dell'abitazione di famiglia. Lo stesso, che risulta regolarmente onorato, è al momento (gennaio 2025) pari al complessivo valore residuo di **€.94.413,06**.

CREDITORI IPOTECARI		100%
BNL - Mutuo residuo (contestato al 50% con Giusti Jessica) che verrà pagato ex art. 67, c.5, CCII, secondo il regolare piano di ammortamento		94.413,06
		94.413,06

La complessiva posizione debitoria, quindi, ai fine della presente procedura è costituita dai Creditori indicati nella seguente Tabella:



Relazione particolareggiata ex art. 67 e s.s. d.lgs 14/2019 e s.s.
Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Totale passivo ANDOLFI FEDERICO

PREDEDUZIONI	netto	lordo
Compenso OCC - Dott.ssa Roberta Vaselli	3.000,00	3.806,40
Spese prededucibili procedura stimata	500,00	500,00
		4.306,40

PRIVILEGIATI (ex Art.2751-bis n. 2 Codice Civile)	netto	lordo
Legali ricorrente - Avv. Luca Lauricella - Avv. Graziana Casarosa		2.500,00
		2.500,00

PRIVILEGIATI	Data precisazione	Importo
Agenzia delle Entrate (Imposta di Registro Pignoramento presso terzi)	21/01/2025	265,18
Agenzia delle Entrate Riscossione (tributi iscritti a ruolo)	09/01/2025	368,64
S.E.Pi. S.p.A.	23/01/2025	508,40
Regione Toscana (Tassa automobilistica - priv. Art. 2752, comma 3, c.c.)	11/02/2025	127,95
		1.270,17

CHIROGRAFARI	Precisazione	residuo
Compass Banca S.p.A. - QUARZO SRL	15/01/2025	13.154,62
Findomestic	03/02/2025	43.272,39
Agos Ducato S.p.a.	10/02/2025	6.952,58
S.E.Pi. S.p.A.	23/01/2025	1.489,24
Regione Toscana (Tassa automobilistica - sanzioni))	11/02/2025	5,96
		64.874,79

TOTALE Creditori	Totale Passivo	68.644,96
TOTALE complessivo	con costi procedura	72.951,36

che determina un passivo complessivo di **€.68.644,96**, il quale con l'aggiunta delle spese della procedura, pari ad **€.4.306,40**, si incrementa in **€. 72.951,36 (All.1)**.

La ricostruzione della posizione debitoria ha trovato conferma nelle risposte dei Creditori alla richiesta di precisazione inviata dal Gestore.



3. SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DEL RICORRENTE

3.1 Redditi del ricorrente

Per quanto riguarda i **redditi** del ricorrente, si rileva che lo stesso percepisce un reddito di lavoro dipendente e da collaborazione.

Il Sig. Federico Andolfi ha lavorato fino al 2023 presso la società FMB LAVORAZIONE. Nello stesso anno ha interrotto il lavoro con la società, come dallo stesso dichiarato, per conciliare le esigenze familiari e l'accudimento dei figli a causa della separazione dalla ex compagna, Sig.ra Jessica Giusti. Dal 2023 il ricorrente lavora con contratto a tempo indeterminato presso la società ECOFLY ed, inoltre, ha posto in essere delle collaborazioni con la società Whoosnap Srl e Driver Pro che, unitamente all'assegno unico familiare, consentono al ricorrente di percepire un reddito netto mensile di circa **€1.600,00/mensili** che per tredici (13) mensilità porta ad entrate di circa **€1.730,00/mensili**.

Di seguito si riportano i redditi conseguiti dal ricorrente negli ultimi anni, come indicato nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi consegnate al Gestore:

- Reddito lordo di €21.090,91, risultante dalla Dichiarazione CU2024 dei redditi per l'anno 2023;
- Reddito lordo di €27.980,30, risultante dalla Dichiarazione CU2023 dei redditi per l'anno 2022;
- Reddito netto di €26.218,00 risultante dalla Dichiarazione Mod.730/2022 dei redditi per l'anno 2021.

Il reddito mensile del ricorrente è diminuito con il passaggio ad altro datore di lavoro nel 2023, come si evince dalla CU 2024, potendo contare su minori entrate personali che il Sig. Andolfi integra con le collaborazioni, già considerate nella CU.



3.2 Patrimonio del ricorrente

❖ BENI IMMOBILI

Da un punto di vista patrimoniale, il Sig. Andolfi è comproprietario al 50% dell'immobile sito in Pisa, [REDACTED], con la ex compagna Sig.ra [REDACTED] che risulta proprietaria dell'ulteriore ½. Tale immobile è stato stimato sulla base di Perizia redatta da parte di professionista incaricato dal ricorrente in €340.000,00, valutazione allegata al ricorso.

Tale immobile è oggetto di provvedimento di assegnazione a casa familiare emesso in data 20.02.2023 dal Tribunale di Pisa in favore della ex compagna sig. [REDACTED]

❖ BENI MOBILI

Per quanto riguarda i beni mobili, il ricorrente non risulta proprietario di alcun bene mobile registrato come risulta dalla visura PRA negativa allegata al ricorso.

Risulta intestatario del Conto corrente HYPE con un saldo di € 188,43.

Il ricorrente, altresì, non possiede titoli azionari o obbligazionari ed ha, inoltre, dichiarato di non disporre di ulteriori beni mobili di valore liquidabili a favore della procedura, né di altre disponibilità finanziarie.

3.3 Uscite e spese di sostentamento mensili del nucleo familiare

Il ricorrente, tenuto conto delle sue attuali condizioni di vita e del suo nucleo familiare, ha dichiarato di poter mantenere un dignitoso tenore di vita con un fabbisogno mensile di €1.450,00 (All.2), così ripartite:



Sostentamento personale/familiare	1.450,00	1.450,00
Locazione immobile	€ 550,00	
Mutuo Immobile destinato alla famiglia	€ 450,00	
Assegno di mantenimento figli	€ 300,00	
Utenze	€ 100,00	
Imprevisti	€ 50,00	

Tra le spese mensili sono inserite anche quelle relative alla rata del mutuo che il ricorrente continua a sostenere ed è in regolare ammortamento per l'abitazione dove vive la ex compagna con i figli oggetto di provvedimento di assegnazione della casa familiare, con Sentenza del Tribunale di Pisa ex art. 337-bis cc. È inoltre, inserito tra le voci di spesa anche l'assegno di mantenimento dei figli, dovuto sempre in base agli impegni derivanti dal Decreto di affidamento e mantenimento ex art. 337-bis cc.

Il ricorrente ha deciso di non inserire tra le proprie spese alcune voci che ordinariamente sono previste per consentire un dignitoso tenore di vita alla persona, come quelle relative al vestiario, alimenti, cura personale. Qualora, infatti, fossero state previste non vi sarebbe stato alcun margine positivo da poter offrire ai creditori.

A tali fini il padre del ricorrente, sig. [REDACTED], si è reso disponibile ad integrare quanto necessario con propri fondi personali per consentire al figlio di provvedere alle spese di cui sopra, in modo che il ricorrente possa mettere a disposizione della presente procedura la somma mensile indicata di seguito. Il padre del ricorrente ha rilasciato dichiarazione sottoscritta con la quale conferma di aver messo a disposizione del figlio la propria carta di credito per sopperire alle spese di vestiario, cura personale ed eventuali imprevisti. Tale dichiarazione risulta allegata al ricorso introduttivo.

In ogni caso spese di sostentamento indicate dal Sig. Andolfi possono considerarsi congrue sulla base dei dati ISTAT relativamente alle Spese per consumi alle famiglie, in quanto risultano inferiori alla media prevista per tale tipologia di nucleo familiare.



Dunque, considerando da un lato le uniche fonti di reddito del ricorrente rappresentate dalle entrate da lavoro dipendente e da collaborazione per circa ad €1.700,00/mensili e, dall'altro lato, le spese necessarie per il proprio sostentamento indicate in €1.450,00/mensili, la somma che residua quale differenziale in favore della procedura è pari ad **€280,00/mensili**.

3.4 Indicazione di eventuali atti dispositivi, atti impugnati dai creditori, protesti a carico del consumatore, procedimenti di esecuzione forzata

Dall'analisi di tutta la documentazione consegnata e di quella reperita è emerso che:

- Non risultano atti impugnati dai creditori e protesti a carico del ricorrente (**All.3**);
- Il ricorrente ha ceduto una FORD FIESTA, targata [REDACTED], immatricolata nel 2012, nel 2024, di scarso valore commerciale;
- A carico del ricorrente risulta un pignoramento presso terzi effettuato dalla COMPASS BANCA SPA/QUARZO SRL come da atto di pignoramento allegato al ricorso. La procedura esecutiva mobiliare è la RGE 1004/2004;
- il ricorrente ha dichiarato di non aver compiuto altri atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni.

4. VERIFICHE DI COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DEI DOCUMENTI E DEI DATI FORNITI.

Sulla base della documentazione consegnata allo scrivente professionista ed allegata al ricorso, nonché su quella ulteriormente acquisita è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Sig. Andolfi Federico, nonché della sua attuale posizione debitoria.



Il Gestore ha verificato dalle precisazioni del credito pervenute dai creditori coinvolti la conformità con quanto indicato dal ricorrente sulla posizione debitoria, come da documentazione agli atti.

A conclusione, la scrivente rilascia dunque un giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ai dell'art. 68 CCII.

5. VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO (ART. 68, 3° C., CCII)

Il Gestore ha, quindi, verificato, finanziamento per finanziamento, se ai fini della concessione, il soggetto finanziatore/creditore ha o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, il quale deve essere valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Dall'analisi dei dati in possesso del Gestore e delle rate mensili gravanti sui redditi del ricorrente è emerso che lo stesso poteva sostenere i finanziamenti contratti fino al 2020, in quanto i due finanziamenti erogati da Findomestic S.p.A. e Agos Ducato S.p.A., unitamente alla rata del mutuo ipotecario, lasciavano ancora disponibilità sufficienti, purché esigue, a coprire le esigenze di sostentamento del ricorrente.

Relativamente, invece, ai due finanziamenti erogati nel 2021, da Findomestic Banca SpA e Compass S.p.A. (Quarzo S.r.l.), che hanno gravato rispettivamente con rate mensili di €.397,70 e di €.220,47, questi hanno ridotto fortemente la disponibilità finanziaria del Sig. Andolfi non garantendo più il limite minimo di sostentamento vitale.

Si può, dunque, ritenere che i prestiti personali concessi a partire dal 2021 non hanno rispettato quanto previsto dalla legge per la valutazione del merito creditizio, considerando il ricorrente in un nucleo unipersonale ai fini della procedura, pur avendo però due figli ancora da mantenere.



Si riporta di seguito la tabella contenente il calcolo per la verifica del merito creditizio (**All.4**):

CREDITORI	data inizio	data fine	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Compass Banca S.p.A. - QUARZO SRL (Carta credito)	11/01/2021	14/06/2026						220,47	220,47	220,47	220,47
Findomestic - Carta Revolving	12/09/2019					150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Findomestic - Prestito personale	31/08/2021	10/07/2031						397,70	397,70	397,70	397,70
Agos Duato S.p.a. - Carta Revolving	2011		222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00
BNL - Mutuo	04/10/2016	30/11/2046	449,57	449,57	449,57	449,57	449,57	449,57	449,57	449,57	449,57
			671,57	671,57	671,57	821,57	821,57	1.439,74	1.439,74	1.439,74	1.439,74
Stip. medi/mese	-	-	-	-	-	-	1.920,25	1.948,17	1.969,87	1.603,30	1.603,30
Disponib./mese							1.098,68	508,43	530,13	163,56	163,56

6. SULLA FATTIBILITÀ DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

6.1 Sintesi del Piano del consumatore

Il Sig. Federico Andolfi sottopone ai propri creditori un piano di ristrutturazione del debito del consumatore al fine di interrompere il perdurante squilibrio finanziario e ripianare i debiti contratti.

Come si evince dalla documentazione depositata dal ricorrente e dalle precisazioni dei crediti ricevute, il debito complessivo risulta essere pari ad **€.68.644,96**.

I presumibili costi della procedura ammontano ad **€.4.306,40**, quale compenso del Gestore e dell'Organismo di Composizione della Crisi, comprensivi di accessori di legge, spese anticipate e Fondo spese. Infatti, dovranno essere considerate le spese per Registrazione del Decreto di Omologa, di pubblicità legale disposta dal Giudice Delegato ed eventuali trascrizioni che vorrà disporre e altre spese di procedura stimate in presumibili **€.500,00**, salvo ulteriori importi non prevedibili ad oggi.

Pertanto, l'importo complessivo dei Debiti è pari ad **€.72.951,36**.



6.2 Fattibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore

Ai sensi dell'art. 68 e ss. CCII lo scrivente, sulla proposta del ricorrente, precisa quanto segue.

La proposta prevede, il tutto da concludersi in un arco temporale di **anni 5 (cinque)**, la soddisfazione in favore del ceto creditorio nel seguente modo:

- **Pagamento integrale del 100% in prededuzione** delle spese di procedura quali, il compenso spettante al gestore della Crisi e all'Organismo di Composizione della Crisi per **€3.806,40**, al lordo di oneri accessori ed Iva, come concordato de preventivo;
- **Pagamento integrale del 100% in prededuzione** delle spese di procedura (Spese registrazione, pubblicità e trascrizione, ecc.) stimate in **€500,00**;
- **Pagamento integrale 100%** da imputarsi a privilegio speciale ex art. 2751-bis n.2 in favore dei legali incaricati pari ad **€2.500,00** comprensivo di oneri e accessori;
- **Pagamento integrale 100%** degli ulteriori Creditori privilegiati per l'importo di **€1.270,17**;
- **Pagamento a saldo e stralcio** dei propri debiti di natura chirografaria, pari ad **€64.874,79**, nella misura del **13%**.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa della proposta (**AII.5**):



Relazione particolareggiata ex art. 67 e s.s. d.lgs 14/2019 e s.s.
Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Durata anni piano

5

ATTIVO		MESE	ANNO	PERIODO
Reddito lavoro dipendente e collaborazioni		1.600,00	20.800,00	104.000,00
TOTALE ATTIVO		1.600,00	20.800,00	104.000,00
PASSIVO	MESE (100%)	MESE (quota %)	ANNO	PERIODO
Sostentamento personale/familiare	1.450,00	1.450,00	17.400,00	87.000,00
Locazione immobile	€ 550,00			
Mutuo Immobile destinato alla famiglia	€ 450,00			
Assegno di mantenimento figli	€ 300,00			
Utenze	€ 100,00			
Imprevisti	€ 50,00			
ATTIVO DISPONIBILE	MESE (12)	MESE (arr.)	ANNO	PERIODO
Rata messa a disposizione per il Piano	280,00	280,00	3.360,00	16.800,00
TOTALE ATTIVO DISPONIBILE	280,00			16.800,00
PAGAMENTI DEL PIANO		IMPORTO	SODDISF.	% SODDISF.
PAGAMENTO PREDEDUZIONI		- 4.306,40	- 4.306,40	100%
<i>P R I V I L E G I A T I (ex Art.2751-bis n. 2 Codice Civile)</i>		- 2.500,00	- 2.500,00	100%
PAGAMENTO PRIVILEGIATI		- 1.270,17	- 1.270,17	100%
RESIDUO PAGAMENTO CHIROGRAFI		- 64.874,79	- 8.723,43	13%

In particolare, la proposta prevede, dal lato dell'**Attivo**:

– l'utilizzo del reddito di lavoro al netto delle spese di sostentamento, pari ad **€.280,00 mensili**, arrotondati, **per 5 anni**, per un complessivo valore di **€.16.800,00**.

Quindi, con l'attivo complessivo messo a disposizione della procedura, pari ad **€.16.800,00**, risulta possibile pagare, nel periodo proposto per il soddisfacimento del Piano:

- l'integrale valore delle spese della procedura che ammontano ad **€.4.306,40**, parte delle quali, per **€.500,00**, da anticipare al momento dell'eventuale omologa;
- l'integrale valore del creditore con privilegio speciale ex art. 2751-bis n.2 per **€.2.500,00 lordo**, relativo al compenso dei Legali del ricorrente;
- l'integrale somma relativa ai creditori privilegiati, per un ammontare di **€.1.270,17**;
- con le somme residue, pari a d **€.8.723,43**, parzialmente nella misura di circa il **13%**, i creditori chirografari.



Per tutto quanto sopra esposto, lo scrivente professionista ritiene fattibile il piano ed idonea la modalità di pagamento come sopra proposta.

6.3 Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione

Procedendo nell'analisi della proposta formulata analizzando l'eventuale convenienza dell'alternativa liquidatoria, ovvero quella di una liquidazione controllata, va valutato che l'immobile di proprietà del ricorrente è cointestato con la ex compagna sig.ra Giusti ed ha un valore periziato di €340.000,00.

Il valore della quota del 50% di proprietà del sig. Andolfi è pari ad € 170.000,00.

Come indicato nel Ricorso, per determinare il valore di liquidazione del bene occorre operare almeno una riduzione del 25% per offerta minima nel caso si procedesse alla liquidazione dell'immobile. Il valore di liquidazione della quota del sig. Andolfi si attesterebbe, dunque, intorno ai € 127.500,00.

Come, inoltre, precisato dal ricorrente, è ipotizzabile che l'immobile non trovi un immediato interesse commerciale per il mercato, considerato che sarebbe messa in vendita una quota e che l'immobile è oggetto di provvedimento di assegnazione a casa familiare a favore della ex compagna del sig. Andolfi, che quindi unitamente ai due figli minorenni, ha titolo per rimanere nell'abitazione. Per tale ragione si ritiene difficile la collocazione sul mercato della quota se non a valori fortemente ribassati. Si può confermare, quindi, la valutazione del ricorrente circa il deprezzamento del valore della quota, che ha considerato un ribasso medio del 20% per ciascun esperimento di vendita, considerando tre esperimenti. Dunque il valore di liquidazione della quota di proprietà del bene si attesterebbe intorno ad €81.600,00. A tale somma vanno decurtate le spese di procedura prededucibili (CTU, pubblicità ecc..) che possono essere stimate in € 5.000,00 comprensivi di oneri e accessori e iva.



Alla luce di tali considerazioni il valore di liquidazione della quota dell'immobile sopra indicato (che si ricorda non viene messo a disposizione della procedura) è di circa €.76.600,00.

Considerando che il mutuo ipotecario residuo è di € 94.413,36 non ci sarebbe alcuna capienza per i creditori privilegiati e chirografari che non otterrebbero alcuna utilità da una liquidazione sulla quota di proprietà del sig. Federico Andolfi.

Con la presente proposta, stante il regolare ammortamento del mutuo ipotecario BNL, lo stesso continuerà ad essere pagato dal ricorrente secondo il piano di ammortamento originario ex art. 67, comma 5, CCII.

Il mutuo, pertanto, verrà soddisfatto nella misura del 100%.

La somma complessivamente offerta con la presente proposta è di € 16.800,00 e, dunque, superiore rispetto al valore di liquidazione della quota del bene di proprietà del ricorrente.

Inoltre, in un'eventuale liquidazione, ove non vi fosse il sostegno esterno del padre del ricorrente, che mette a disposizione una somma mensile per integrare le entrate del figlio, alcuna somma residuerebbe per la procedura.

In ogni caso se persistessero le condizioni indicate nella proposta, poiché la rata mensile di €280,00 verrà corrisposta per 5 (cinque) anni, in 60 rate, verranno erogate in favore della procedura delle somme superiori rispetto ad una procedura di liquidazione controllata del patrimonio che prevederebbe la messa a disposizione di una somma mensile per soli tre anni decorrenti dalla apertura della procedura.

Dalle suddette considerazioni si evince la convenienza della ristrutturazione dei debiti del Consumatore, così come proposto, rispetto alla liquidazione controllata della quota.



7. CONCLUSIONI E GIUDIZIO SULLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

A conclusione della presente relazione art. 68 del CCII, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto Gestore

rilevato

- ❖ che è stata esaminata la proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede da parte del Sig. FEDERICO ANDOLFI la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione degli stessi come da piano di riparto;
- ❖ che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nel piano ex art 68 CCII;
- ❖ che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

ritenuto

- ❖ che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai Legali consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- ❖ che i dati esposti nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza trovano corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- ❖ che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del ricorrente;
- ❖ che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei crediti e delle cause legittime di prelazione;
- ❖ che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo della presente ristrutturazione del consumatore



non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione dello stesso così come proposto ai creditori;

- ❖ che a causa della tempistica degli eventi sopra indicati, potrebbero registrarsi degli scostamenti, ad oggi non ipotizzabili, tra alcuni valori preventivati della ristrutturazione proposta ed i valori che si realizzeranno al momento della concreta esecuzione.

Tutto ciò premesso, lo scrivente Gestore della Crisi

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a sostengo del ricorso, come richiesto dall'art. 68 del Codice della Crisi di Impresa.

Con osservanza.

Pisa, 14.02.2025

IL GESTORE DELLA CRISI

Dott.ssa Roberta Vaselli




Allegati:

1. Tabella riepilogativa Passivo;
2. Elenco spese sostentamento;
3. Visura protesti negativa;
4. Tabella merito creditizio;
5. Tabella Proposta Ristrutturazione consumatore.

